

## CXL.

1<sup>a</sup> TORNATA DI LUNEDÌ 4 LUGLIO 1887

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** Il deputato Luzzatti presenta la relazione sul disegno di legge per proroga del trattato di commercio con la Spagna. — Seguito della discussione sul disegno di legge per il collocamento in aspettativa ed a riposo, per motivi di servizio, dei prefetti del regno — Discorrono i deputati Pompilj, De Pazzi, il ministro dell'interno, il relatore deputato Dumiani e i deputati Cavalletto e Nocito — Si approvano i primi 4 articoli del disegno di legge — Sull'articolo 5 parlano il relatore, il ministro ed il deputato Nocito — Approvansi gli articoli 5 e 6 — Sull'articolo 7 parlano i deputati Martini Ferdinando, Bonghi, Nocito, Di San Donato, Chimirri, Marcora, De Renzis, il relatore ed il ministro — Approvasi l'articolo 7 quale era proposto dal Ministero. — È data lettura di una interrogazione del deputato Bonghi ed il ministro delle finanze si riserva di rispondervi.

La seduta comincia alle 10.15 antimeridiane. Pullè, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di sabato, che è approvato.

**Presentazione di una relazione.**

**Presidente.** Onorevole Luzzatti, la invito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Luzzatti.** A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proroga al 31 dicembre di questo anno, del trattato di commercio con la Spagna.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

**Seguito della discussione sul disegno di legge per collocamento in aspettativa ed a riposo, per motivi di servizio, dei prefetti del regno.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge per collocamento in aspettativa ed a riposo, per motivi di servizio, dei prefetti del regno.

Si continua la discussione generale. Ha ora facoltà di parlare l'onorevole Pompilj.

**Pompilj.** Onorevoli signori. Io non intendo in nessuna guisa esaminare di fondo e nelle sue particolari disposizioni il presente disegno di legge. Ne dimisi il pensiero fino da quella sera, quando, senza fortuna, feci la proposta che venisse discusso nelle sedute del pomeriggio.

D'altra parte sarebbe inopportuno, in queste ore brevi e deserte, che alla Camera, presa da una legittima impazienza, sembrano eterne; sarebbe superfluo, dopo che l'onorevole Bonghi ha parlato, con la dottrina, l'ingegno, l'autorità che a me fanno difetto.

Sento peraltro il bisogno di fare talune considerazioni ed osservazioni, tanto più che quella sera, per le condizioni dell'assemblea, non mi fu dato di dichiarare le ragioni dalle quali era stato indotto a fare simigliante proposta. Ciò mi dolse, perchè io compresi che questa, messa innanzi così nuda e cruda, avrebbe preso l'aspetto di una opposizione politica, la quale era lontana dalle mie intenzioni, perchè nessuna ragione nuova ne era sorta nell'animo mio.

Le ragioni erano ben altre! È questa la prima legge, di natura veramente politica, che ci venga inusanzi, dal tempo nel quale la presente assemblea legislativa è nata. In un anno abbastanza travaglioso, ma non abbastanza operoso, nel quale la Camera *laboravit* molto nel senso latino, ma lavorò poco nel senso italiano, trapassando da ebdomadari voti di fiducia, a mestrue discussioni di bilanci, quante leggi propriamente dette, all'infuori di questi ultimi, abbiamo noi ventilate e deliberate? Certo, ben poche; e di queste la più parte concernevano o l'economia, o la finanza, o i lavori pubblici o l'esercito, ed erano destinate a medicare mal celate piaghe, a correggere mal dissimulati errori del passato. Ma di leggi veramente politiche, di quelle volte ad apparecchiare l'avvenire, consigliate da nuovi bisogni, dedicate a nuovi intenti, nessuna, che io ricordi, è passata per la nostra lanterna magica.

Eppure noi deputati nuovi, o giovani, o ingenui che ci vogliate chiamare...

**Sproverbi.** No, non siete ingenui!

**Pompij** ... eravamo venuti qui dentro, in numero che poteva dirsi legione, con un certo ardore di combattere le grandi battaglie, con una certa fede balda che ci saremmo trovati a fronte le grandi idee, le leggi organiche, generate da un alto concetto, che servissero anche, compiendo l'opera, che così rimane monca e mozza, e diviene, quindi, del tutto vana e perniciosa, della trasformazione parlamentare, a ridistinguere, riordinare, riaccendere le confuse, scompigliate, disanimate parti politiche.

Eravamo ingenui davvero! Questa legge, che, ripeto, è la prima la quale porti racchiuso, se anche ristretto e recondito, un concetto politico, la vediamo messa a fascio con quelle leggine di minor conto, sulle quali, per un tacito consenso dei deputati, frettolosi di andarsene, e per l'ora e il modo della discussione, questa non suol farsi picna, profonda e solenne. Ora, mi pareva che la presente legge non meritasse sì fatta *diminutio capitis*; mi pareva che il Governo non facesse bene (intendo, bene a se stesso) condannandovela. Quanto più uno può, per una privilegiata condizione, impunemente passarsi dei riguardi, tanto più deve, per conservar quella, mantener questi; quanto più uno ha di forza, tanto meglio deve desiderare, per impedire che gli altri vi si ribellino, di non dominarli se non con l'uso della ragione.

Onde io era mosso, oltre che dalla considerazione della importanza della legge, da una amichevole sollecitudine verso il Governo: perchè, voi lo sapete,

*Res est solliciti plena timoris amor.*

Ora, io non dico di essere proprio innamorato del presente Gabinetto; chè sarebbe troppo. Ma,

certo, ha, per ora, la mia simpatia; e mi duole di vedere che, in questo ultimo ordinamento dei lavori parlamentari, esso abbia talora adoperato in modo, da poter suscitare, massimamente negli spiriti indipendenti che, grazie a Dio, in questa Camera, non sono pochi, quasi un sentimento contrario: perchè nessuna cosa val più a far perdere la opinione della schiettezza e della franchezza, delle quali il Gabinetto ci aveva dato nobili esempi, quanto il prendere certe scorciatoie e scappatoie che non sono sempre politicamente commendevoli, specialmente quando non sono necessarie. Onde io pensavo che il Governo, valutando i miei onesti motivi, avrebbe accolto tale proposta; altrimenti, non l'avrei fatta; come, appena mi accorsi del contrario, subito la ritirai. Tanto era lungi da me lo intendimento di una opposizione, che, in un momento, nel quale supreme ragioni consigliano, anzi, direi quasi, impongono la benevolenza verso il Gabinetto, sarebbe stato inopportuno di sollevare a proposito di questa legge, per quanto importante essa sia.

L'onorevole Crispi, poco tempo fa quasi solitario in questa Camera, è salito al governo, quando nessuno, compreso, credo, egli stesso, se lo aspettava, (*Mormorio*) non per segrete macchinazioni di parte, ma per patente suffragio della pubblica opinione. Le moltitudini fiacche, o fiaccate da impensati eventi, da subitanei pericoli solgono ricorrere volentieri ai solitari, perchè pensano di trovare in essi, e veramente in genere le trovano, quella fermezza, quella sicurezza, quella tenacità che loro manca. Se mi fosse dato usurpare una frase poetica, direi che l'onorevole Crispi, innanzi di quella degli uomini, ha avuto la fiducia delle cose. E noi che, candidati indipendenti, ci presentammo ad elettori indipendenti col programma appunto delle cose e non degli uomini, non potevamo non partecipare a questa nuova generale confidenza. La quale di poi non ha avuto ragione di scemare; anzi s'è rafforzata. Ancora ci suonano nell'orecchio le parole, ripetutamente pronunziate dall'onorevole ministro degli affari interni in quest'aula, e che furono coperte dei nostri applausi. Quegli applausi significavano certo approvazione e soddisfazione. Onde il Gabinetto, ora gode, oltre che per il valore proprio, per il favore delle circostanze, d'una posizione così eccezionale, che le misura, sulle quali intenda richiedere la nostra fiducia, non tanto dipendono dalla condiscendenza nostra, quanto dalla discrezione sua. Vuole l'onorevole Crispi, crede necessario che noi gli abbandoniamo i prefetti? Ebbene, se li prenda; se si contenterà di essi soli, noi lo ringrazieremo.

Io peraltro mi fo lecito di ricordare all'onorevole Crispi una bella frase della sua bella e degna commemorazione del compianto Minghetti: quando, evocando un motto antico, egli disse che la suprema regola dell'uomo di stato è e deve essere la misura. Speriamo che nell'esecuzione di questa legge si ritrovi quella misura politica che, a parer mio, è mancata nel modo come essa è stata fatta discutere, o, per meglio dire, come non è stata fatta discutere. Perchè, voi lo vedete, essa si trascina così balzelloni da una settimana all'altra, con interruzioni e intervalli non mai più visti: e se l'onorevole Bonghi, con la sua meravigliosa prontezza, non avesse dato la stura alle proprie osservazioni, rassegnandosi di cominciare a parlare a mezzogiorno in una seduta che a mezzogiorno finisce, la legge forse sarebbe passata liscia liscia quella stessa mattina senza sollevare motto; ed io credo che certo l'onorevole Crispi, pel primo, se ne sarebbe rammaricato, perchè in tutta la sua lunga vita di parlamento non gli sarebbe riescito di trovare un esempio somigliante; e si sarebbe forse cominciato a spaventare della troppa fiducia, come quel re della ballata di Schiller, della troppa fortuna.

Ma quando, prescindendo da ciò, si consideri questa legge con libertà d'esame nella sua intrinseca sostanza, a me, se devo dire la verità, non piace gran fatto. Talune delle sue disposizioni mi sembrano contrarie al fine medesimo che il Governo si propone; talune altre, manchevoli; talune altre, pericolose. Questo io potrei dimostrare con una disamina minuta e compiuta, se, come ho detto, non vi avessi rinunciato.

Voglio per altro notare come mi sembri diverso da quello che i tempi richiederebbero, il suo concetto politico. E quando dico politico, adopero questa parola nel suo significato primitivo, che, secondo me, è ancora il solo vero e giusto, di tutto ciò che si riferisce al reggimento e all'amministrazione dello Stato, a' suoi fini, a' suoi doveri, alla sua missione; non nel senso divenuto comune, e che, a parer mio, è falso e pernicioso, di ciò che si riferisce alla maggiore o minore fiducia che si possa avere nelle persone dei governanti, e ai rapporti fra questi e il Parlamento. Il quale ultimo senso dato alla politica è, a mio giudizio, con ultima cagione del sempre maggior perversimento e decadimento di questa.

Ora, a ridare valore e vigore alla politica, a ridistinguere razionalmente e durevolmente i partiti, non bastano gli uomini, ministri o prefetti che siano; occorrono le idee e gli ideali; occorre una legislazione organica consentanea ai supremi

bisogni della nazione, anzi ai supremi bisogni della civiltà presente.

Ora vi sono questi supremi bisogni, generali, vasti, dominanti tutto e tutti, dal cui soddisfacimento dipenda la fortuna più che di un governo, di uno stato; più che di una nazione, di tutta una civiltà? Secondo me sì, vi sono; e se non fosse in bocca mia superba, mi parrebbe di poter adoperare la frase di Napoleone: cieco chi non li vede!

Sono di due sorta: uno di natura sociale, e di questo sarebbe inopportuno ora il discorrere, sebbene essendo entrato due o tre anni fa, a quel che pareva, nella coscienza del governo e del parlamento, mi sembra strano che si sia tornato tutto a un tratto a farvisi intorno il silenzio e la tenebra; errore gravissimo, io giudico, che pagheremo caro nell'avvenire! L'altro è di natura politica (adoperata questa parola nel suo senso buono); ed è il risanamento del governo parlamentare da tutti quei vizi ed errori organici, ormai a tutti noti, che, se non curati a tempo, finiranno a breve andare di guastarlo e di spegnerlo.

Ridistinguere (e in ciò questa legge va a ritroso) le funzioni e le attribuzioni; ristabilire le guarentigie costituzionali, i sindacati, i limiti, i freni; rendendo così sicura e incolume la giustizia nell'amministrazione, senza della quale la prosperità de' popoli è un sogno, la libertà un nome vano; ecco la grande necessità, ecco il grande pensiero. Il quale, quando sia incarnato in una legislazione organica e complessiva, comprenderà in sè stesso, gli uni agli altri concatenati, tutti i vasti e vari problemi della politica e dell'amministrazione, compreso anche questo dei prefetti; ridistinguerà per un lungo periodo storico e non più per una legislatura, o una sessione, o una seduta, le parti politiche; ridarà vita e splendore ai dibattiti parlamentari; e dignità al nostro ufficio che ora, a torto o a ragione, non si considera più (e dopo questa legge si considererà anche meno) qual è veramente, un ufficio unico e indivisibile consacrato solo alla patria, solo dalle ragioni di lei guidato, solo dalle passioni di lei agitato, ma una specie di carriera e di scala agli impieghi ed ai portafogli. Triste e basso concetto!

L'onorevole Crispi, intelletto elevato e quadrato, s'ispiri a quell'altro più nobile e più degno; informi ad esso tutta l'opera sua legislativa e politica, e vedrà che seguito fido, operoso, disinteressato troverà fra noi; e che plauso e che riconoscenza nella nazione! Allora senza bisogno di

artifici, o di premi, o di spauracchi, la potenza gli verrà spontanea, e di quelle che non si mercano; la gloria meritata, e di quelle che non periscono. Che se invece di fare questa grande politica, volesse fare la politica piccola, dei piccoli ripieghi, dei piccoli rimedi, cercando di legare a sé le persone altrimenti che con la comunanza dei principii e della fede, saremo da capo. Scelga egli tra essere un raro uomo di stato di questa rinascenza che noi auguriamo, o un comune ministro della decadenza che deploriamo.

Io non vorrei che, per fare onore al battesimo del nuovo Ministero, si mutasse e si rimescolasse troppo. Perché, venuti meno i programmi delle idee, sono saliti in onore quelli delle parole; e di là delle Alpi abbiamo avuto un Gabinetto chimico di concentrazione; di qua, un Gabinetto fisico di energia.

Io spero che l'energia si dimostrerà altrimenti e meglio che non con le stragi degli abissini in Africa e dei prefetti in Italia. L'energia, la forza vera dell'uomo di Stato si paleserà nel proseguire un alto concetto di politica generale, con costanza di propositi, con imparzialità, senza tergiversazioni, senza imprudenze, senza tumultuosi rimescolamenti e rimutamenti, anzi adottando il sapiente motto di Walpole: *Quia non movere!*

Ora questa legge, per la sua sostanza e pei criteri che rivela, è secondo me un passo indietro da quella distinzione della politica dall'amministrazione, che è il cardine principale della suprema riforma da me accennata e augurata. Ma tuttavia come fare a respingerla una volta che il Ministro ne faccia una questione di fiducia politica (presa questa volta la parola nel suo senso cattivo?)

L'onorevole De Zerbi l'altro giorno, nella sua eloquente replica agli oppositori della legge per i provvedimenti dell'Africa, conchiudeva con questo dilemma: credete voi che il Governo farà malo uso dei crediti, che sarà pazzo, che sarà vanaglorioso, che sarà temerario? Ebbene allora non avete fiducia in lui, rifiutate la legge; che se invece confidate del contrario, dovete senz'altro approvarla. Io già indovino che l'egregio relatore della presente legge conchiuderà con un dilemma presso a poco somigliante. Credete voi che l'onorevole ministro farà malo uso della facoltà che vi chiede, che sarà stolto, che sarà violento, che sarà partigiano? Ebbene allora non avete fiducia in lui, e rifiutate la legge; che se invece dite di aver in esso fiducia, perchè negargli una facoltà che asserisce essergli necessaria a governar bene?

Questa maledetta questione di fiducia, che è la

gran tirannia dei governi liberi, ci interdice e ci opprime. Io credo peraltro che l'onorevole Ministro darebbe esempio della vera forza d'un uomo di stato, non ricorrendo a tale questione, o, anche meglio, consentendo a rimandare la legge.

Ma se egli, malgrado ciò, persistesse ed insistesse nel voler la sua approvazione, considerandone il rigetto come uno spregio di lui, coloro che pensano e sentono nel modo da me sovra esposto, non potendo ora dirgli di no, si riserveranno di giudicarne l'attuazione. L'onorevole Crispi pertanto risolva, ispirandosi a quella savia e provvida misura che sopra ho accennato; e poichè noi siamo condannati a vivere di speranza, faccia egli che venga adempiuta la speranza, la quale in questo momento, insieme a noi, in lui ripone l'Italia. (*Bravo! Bene! — Approvazioni — Parecchi deputati vanno a stringere la mano all'oratore*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole De Pazzi.

**De Pazzi.** Non creda la Camera che io voglia a lungo abusare della sua pazienza, nè della benevolenza che la prego di accordare alle mie brevissime parole. Non le chiedo che quattro o cinque minuti di attenzione, che impiegherò non per entrare nel merito della legge, ma per fare una calda raccomandazione all'onorevole ministro dell'interno.

Il titolo dell'attuale disegno di legge, come ha già osservato l'onorevole relatore, non corrisponde esattamente allo scopo che il disegno stesso si prefigge; giacchè, esso non solo si occupa del collocamento in aspettativa, od a riposo, dei prefetti del regno, ma anche di rifornire il personale dei prefetti con nuovi e migliori elementi. Ora pare a me che, per raggiungere intiero questo scopo, si debba pensare altresì a perfezionare il personale delle prefetture del regno, quasi come un corollario di quel miglioramento che il ministro cerca di ottenere nel personale dei prefetti stessi. Ed è a questo scopo che io faccio la mia raccomandazione, che, in un ordine del giorno, mi onorerò di presentare all'approvazione della Camera.

Col disegno di legge in esame si perfeziona l'auriga che conduce e guida il carro dell'amministrazione provinciale; ma perchè tutto proceda bene, e con ordine, è necessario che si pensi a perfezionare anche le ruote, sulle quali questo carro si muove.

Si è fin dal 1876 che giace abbandonato tra la polvere degli archivi della Camera un disegno di legge sullo stato degli impiegati: questo disegno

più volte ha fatto capolino nell'ordine del giorno, in questi undici anni; più volte è stato illustrato con relazioni ministeriali, con relazioni di varie Commissioni del Senato e della Camera; e tutte queste relazioni sono state sempre concordi nell'esprimere un voto; quello cioè che le promozioni degl'impiegati dello Stato si facciano con sistema diverso da quello che ora si segue, facendo cioè che una metà dei posti disponibili si accordi per anzianità agl'impiegati di grado e classe immediatamente inferiori, e l'altra metà per esame di concorso tra gl'impiegati tutti di quell'amministrazione. Col presente sistema invece un quarto degli impiegati è promosso per anzianità, e gli altri tre quarti per esami d'idoneità.

Io non entrerò a far conoscere alla Camera quale differenza di concorso degl'impiegati ai posti disponibili si ha con questi due diversi sistemi di promozione; questa differenza è palese. Accennerò soltanto agli inconvenienti dell'esame d'idoneità attualmente in uso.

Accade spessissime volte che siano in molto maggior numero i riconosciuti idonei alla promozione che i posti rimasti disponibili. Per conseguenza si ha una categoria di impiegati idonei e non promossi, i quali restano in uno stato anormale per un lungo periodo di tempo, qualche volta anche per due o tre anni, con danno manifesto di tutti gli altri impiegati che non possono concorrere all'esame, ed ai quali resta perciò interrotta la carriera.

E questa categoria di impiegati idonei, e non promossi, è una piaga delle amministrazioni. Essi perdono ogni amore al lavoro, perdono ogni sentimento di disciplina, e sono di cattivo esempio ai loro compagni.

L'onorevole ministro dell'interno ha piena facoltà di prendere, in fatto di promozioni d'impiegati delle sue amministrazioni, tutti quei provvedimenti che ritenga utili, senza che abbia perciò bisogno di uno speciale disegno di legge. Accetti quindi la mia raccomandazione, e disponga che gli impiegati siano promossi nel modo da me accennato; una metà per esame di concorso ed una altra metà per anzianità. Effetto naturale ed immediato di questa disposizione sarà quello di migliorare, e ringiovanire il personale di tutte le amministrazioni, introducendovi tutto quell'elemento che ha capacità individuale, amore allo studio e forza di volontà: sarà quello altresì di aumentare il diritto dei vecchi impiegati, i quali portano e mantengono nelle amministrazioni la loro vecchia pratica amministrativa: sarà quello

in fine di fare il vantaggio di tutti, senza danno di nessuno.

Ed il fatto non è senza precedenti. Già la Corte dei conti ed il Ministero delle finanze hanno preso questo provvedimento. E se l'onorevole Crispi ne domanda al suo collega onorevole Magliani, io son sicuro che egli non potrà che lodarsi del nuovo sistema da lui seguito nelle sue amministrazioni.

Concludo pregando l'onorevole ministro dell'interno di persuadersi della verità di quanto ho esposto, e di accettare la mia raccomandazione come un corollario di quel miglioramento che egli sa di potere arrecare alle amministrazioni provinciali col suo disegno di legge. A questo scopo dunque presento l'ordine del giorno che mi onoro di leggere alla Camera:

“ La Camera, riconoscendo la necessità di provvedere anche al miglioramento del personale delle amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno, raccomanda all'onorevole ministro di accogliere i voti manifestati in tutti i progetti di legge sullo stato degli impiegati per quanto si riferiscono alle promozioni a grado, o classe superiore degli impiegati stessi. ”

Qualora però l'onorevole ministro dell'interno, pur facendo buon viso alla mia raccomandazione, credesse inutile, o per lo meno superflua, quella maggiore esortazione che gli può venire fatta sotto forma di ordine del giorno, io mi affretterò a ritirarlo a sua richiesta, accontentandomi dell'accettazione pura e semplice della raccomandazione, che, per la fiducia personale che sento di avere nell'onorevole Crispi, credo un equivalente, un sinonimo della accettazione della mia proposta. *(Benissimo!)*

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

**Crispi, ministro dell'interno.** *(Segni di attenzione)* Signori deputati, a torto questa legge si è ritenuta politica, mentre il concetto che l'ha ispirata è puramente amministrativo.

I tre oratori che hanno parlato sono entrati in questioni gravissime, che io posso solo sfiorare nella mia risposta.

Il primo che aprì la battaglia fu l'onorevole Bonghi; e lo fece con parole amorevoli verso di me; e così posso dire dell'onorevole Pompilj che succedette a lui. Gli argomenti da essi svolti sono della massima importanza.

L'onorevole Bonghi ricordò un mio antico concetto in quanto alla composizione, consistenza, e direi, possibilità di durata dei Ministeri.

Si, io ho sempre pensato che un Gabinetto

debba essere tutto di un pezzo, compatto, coerente, concorde nelle varie materie, delle quali ogni ministro è depositario ed amministratore.

Nella mia mente non può entrare l'idea di dissonanze in un medesimo Gabinetto. Ogni ministro non è che un funzionario con date e precise attribuzioni; ma le attribuzioni di tutti debbono, nel loro insieme, avere un concetto comune, debbono avere unità; altrimenti non si avrebbe un Governo logico e ragionevole. E questo è concetto, che io ritengo costituzionalmente giusto.

Senza di esso, senza che ci sia tra i membri di uno stesso Gabinetto, coesione e corresponsabilità, si alimenterebbero nelle assemblee politiche quei piccoli gruppi, quelle piccole ambizioni che tolgono ai Governi ogni fiducia, e convertono le assemblee in semplici corpi amministrativi (*Benissimo!*).

Fu un periodo nei tempi non belli del Parlamento britannico in cui il Re (allora era il Re, oggi sarebbe l'Assemblea) componeva e scomponneva i Ministeri a sua guisa. Fortunatamente in Italia questo non sarebbe possibile; noi abbiamo una Dinastia la quale comprende il sentimento del dovere, e sa nella sua suprema e santa irresponsabilità quello che può chiedere ai ministri e quello che deve fare nell'interesse dello Stato.

In Inghilterra, dunque, l'ultimo dei Gabinetti messo insieme in quel modo arbitrario, fu, sotto Giorgio III, il Gabinetto di lord North, e apparve corpo senza coesione e concordia; ma d'allora in poi i Gabinetti inglesi sono stati sempre e tutti d'un pezzo solo.

Essi sorgono dalla maggioranza della Camera, ne rappresentano i concetti, e quando questa maggioranza cambia, lasciano il posto a coloro, a cui la nuova maggioranza sorride.

Ma andiamo al tema vero che deve occuparci.

Ho detto che questa legge si è voluto a torto chiamare politica. Per me, ripeto, è una legge sovraneamente amministrativa, legge necessaria perchè la pubblica amministrazione possa regolarmente procedere.

Io non sono innamorato del sistema amministrativo del nostro paese. I miei ideali sono tutt'altro. Io godo nel vedere che l'antico municipio romano, abbia trovato asilo in Inghilterra. L'Inghilterra è il solo paese, che ha conservato le antiche nostre istituzioni, colà recate dai nostri avi. Noi siamo schiavi del sistema francese.

In Francia era antico il sistema delle provincie governate dagli intendenti. Nell'anno VIII della repubblica, sotto Napoleone, sorsero i prefetti, e furono strumento di amministrazione e di go-

verno, col regime imperiale. Possiamo noi farne senza? La rivoluzione francese, fra il tanto bene che ci portò, ci portò anche il male di avere estinto l'antico municipio italiano.

È sui principii del secolo che il nostro municipio fu ucciso. Quando, nel 1815 il re di Sardegna e quello di Sicilia ritornarono sul continente, tolsero alle due isole regine l'unico privilegio che loro rimaneva, il municipio autonomo. Così si continuò, e i popoli per qualche tempo credettero di non poter vivere senza la mano del Governo che li guidasse. Avvenne un fatto che sarebbe fenomenale nella nostra rivoluzione.

Nel 1848 restaurammo in Sicilia la vecchia legge municipale del 1812. Non fu applicabile. I municipi chiedevano costantemente e continuamente al Governo quella tutela alla quale erano stati avvezzi. Avevano perduto il sentimento dell'autonomia, il concetto dell'individuo. Abituati per moltissimi anni ad essere retti, governati, amministrati anche dall'autorità centrale, non sapevano svincolarsene. Ed anche la rivoluzione dovette pagare questo tributo all'abitudine che la legge francese aveva disgraziatamente, malamente inoculato.

Ed oggi, signori, chi tentasse di tornare indietro non avrebbe migliore fortuna. Oggi, del resto, l'Italia ha ancora bisogno di pubblici funzionarii i quali educino le popolazioni e le avvino sul cammino della libertà.

Sarà questo il nostro scopo, sarà questa la meta e cui un Governo liberale deve tendere.

Ma, se non oggi, questa completa emancipazione dei municipi sarà possibile domani, se Parlamento e Governo d'accordo sapranno dare ai vari paesi l'educazione che molti non hanno e ritornarli a quello stato di libertà e di autonomia del quale altra volta godevano e di cui non pochi hanno perduto persino la memoria.

Di qui, la necessità dei prefetti. E ogni prefetto, nella sua provincia dovendo rappresentare, nella totalità, le attribuzioni del Governo centrale, bisogna che ogni provincia abbia un prefetto che sia l'interprete, l'eco dei concetti del Governo centrale. E siccome il Governo è l'interprete delle idee dell'Assemblea legislativa, bisogna che questi concetti siano tali che vi sia armonia fra chi legifera e chi amministra.

Qual'è il carattere di questa legge? Già lo dissi: esso è eminentemente amministrativo e nulla ha di politico; la essenza sua è nei primi sei articoli nei quali è tracciato il congegno con cui debbono scegliersi i prefetti.

Se non volessimo instaurare un'Amministra-

zione sana e regolare, potremmo far senza di questa legge; perocchè con la legge delle aspettative del 1863 e con l'altra del collocamento a riposo del 1864, il Governo ha sufficienti facoltà per potersi liberare di molti prefetti; ma giovandosi di queste facoltà il Governo riescirebbe talvolta ingiusto ed inumano; mentre un Governo deve essere giusto ed umano.

Nella legge del 1863 sulle disponibilità ed aspettative, a richiesta del ministro che allora governava gli affari dell'interno (eravamo a Torino) fu introdotta una disposizione, mercè la quale, si possono mettere in aspettativa i prefetti, per aprire facile il varco alle nomine di altri prefetti.

Ecco come.

Secondo la legge sulle aspettative, nelle Amministrazioni dello Stato, bisogna conservare all'impiegato in aspettativa il posto che gli appartiene, e quando, per ragioni di servizio, quel posto sia necessario occuparlo, bisogna tenergliene preparato un altro, di uguale grado e di uguale stipendio.

Per i prefetti e pei direttori generali, fu, tuttavia, stabilito che non occorresse far ciò, e che, per ragioni di servizio, il Ministero potesse senza altro, nominare nuovi prefetti, nuovi direttori generali.

È facile capire che se una simile disposizione fosse applicata senza restrizioni, potremmo avere tanti prefetti in aspettativa quanti sono i prefetti in attività; con quanto danno per la finanza ognuno vede. E mentre sarebbe un danno finanziario, sarebbe anche cosa inumana, come dissi; imperocchè, dopo il biennio dell'aspettativa, il posto essendo occupato, non resterebbe al prefetto altro diritto all'infuori di quello di essere collocato a riposo. E siccome, in molti casi, gli mancherebbero gli anni necessari per ottenere la pensione, non riceverebbe che una piccola indennità. Così infatti è avvenuto più volte.

Ora, che nascerebbe da tutto ciò, o signori? Che dalla carriera di prefetto si allontanerebbero le grandi intelligenze, gli uomini sperimentati, tutti infine coloro i quali possono, altrove ed in altro modo, impiegare il loro ingegno e la loro opera. A che mira, dunque, la nuova legge?

A migliorare la condizione dei prefetti, e quindi il pubblico servizio. Nè questo, o signori, è concetto nuovo: imperocchè, quando noi a Torino discutemmo ed approvammo la legge per il collocamento a riposo e per le pensioni, facemmo una eccezione per i professori, accordando ad essi favori, non concessi agli altri impiegati dello Stato.

Quando un professore è chiamato ad una cattedra, in una età superiore ai 35 anni, gli si aumenta di un quinto il tempo utile del servizio per la liquidazione della pensione. E ciò è logico, o signori. Come mai voi potreste ad un uomo di scienza, quando la sua età è avanzata, e quando voi avete maggior bisogno della sua esperienza e della sua dottrina, chiedere che accetti una cattedra, se non gli assicurate l'esistenza per il giorno in cui dovrà lasciare il suo posto?

Dunque, noi non abbiamo fatto altro in questa legge se non applicare, in proporzioni diverse, ai prefetti quanto già si era fatto per i professori delle Università.

Ci si oppose che non era conveniente dare alla disposizione il carattere di una regola generale e permanente. E l'onorevole Bonghi fu tanto cortese di dire che egli avrebbe dato a me questa facoltà, ma che non vorrebbe l'avessero i miei successori. Io ringrazio l'onorevole Bonghi della fiduciosa sua offerta, come ringraziai la Commissione parlamentare a cui la medesima idea si era primamente affacciata.

O signori, quella che io vi chiedo non è una legge eccezionale e transitoria; io vi chiedo una legge generale che serva di regola a tutti nell'ordinamento delle prefetture (*Bene!*).

Veniamo all'articolo 7.

La Camera sa, od almeno molti ricorderanno quale sia il mio pensiero sulle incompatibilità parlamentari.

Io fui e sono tra i più radicali in questo argomento. Per me la legge del 1877 non è la migliore delle leggi che avrebbero dovuto farsi per l'Italia. Io non concorsi alla sua formazione perchè allora avevo l'onore di presiedere l'Assemblea legislativa; e voi sapete benissimo che il presidente non appartiene a nessun partito, non fa che quello che l'Assemblea vuole, non permettendogli i suoi doveri che esso imponga all'Assemblea le sue opinioni.

Ebbene, io non potei manifestare le mie idee quando fu discussa quella legge, ma in cuor mio sin d'allora avevo condannato la legge stessa.

È inutile spiegare qui quale sia il sistema che io preferirei: non mancherà tempo di far ciò; nella prossima Sessione legislativa potremo discutere questo tema, e mutare sistema: per ora, atteniamoci alla legge attuale.

L'articolo 7 della legge del 1877 è legge di sospetti: esso suppone, nè più nè meno, che sui banchi del Governo non ci siano che dei corruttori, e su quello dei deputati che dei corruttibili.

Ebbene, questo preconcetto è ingiurioso, ad un

tempo, per il Governo e pel Parlamento, sospettati il primo di poter usare, l'altro di poter acconciarsi a siffatti mezzi di corruzione (*Benissimo! Bravo!*).

*Voce.* Ma la legge dei Ministeri...

**Crispi, ministro dell'interno.** La legge dei Ministeri è un'altra cosa: potremo anche discuterla a suo tempo, e speriamo che ci arriveremo, se non in questa sessione, nella prossima.

Dunque, ripeto, è una legge di sospetti.

Ed io voglio togliere ogni sospetto, e con l'articolo settimo di questa legge, quale l'avevo redatto d'accordo co' miei colleghi, ho proposto di cancellare assolutamente l'articolo 7 della legge sulle incompatibilità. La Giunta parlamentare ha creduto che, trattandosi ora unicamente di prefetti, si debba togliere la interdizione soltanto in riguardo alla nomina dei prefetti; ma se la maggioranza della Camera crederà di accettare il concetto dell'articolo quale fu proposto dal Ministero, non sarò certamente io che mi opporrò alla volontà sua.

E poi, o signori, permettetemi dirlo: a ministri senza coscienza, non manca il modo di eludere la legge; ma quando eludono la legge, c'è il Parlamento per richiamarli al dovere; e se il Parlamento non li richiama al dovere, allora, o signori, il male è così diffuso, che i soli elettori ci possono provvedere (*Bene! Bravo!*).

Per ora ringraziamo la provvidenza che l'Italia non sia caduta sì basso; i Walpole sono d'altri tempi e di altri paesi.

Io questo so: che i ministri che si sono succeduti in Italia dal 1860 in poi, in qualunque partito abbiano essi militato, sono morti o poveri o con le finanze dissestate. (*Benissimo! È vero!*).

Io so di sublimi povertà che hanno onorato il Parlamento italiano; non ricordo compiacenze fatte a ministri per averne favori.

Or vi ho spiegato il mio pensiero; resta a voi il decidere (*Bravo! Bene!*).

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Essendo chiesta la chiusura, domando se sia secondata.

(*È secondata.*)

**Damiani, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Intende riservarsi la facoltà di parlare?

**Damiani, relatore.** Sissignore.

**Presidente.** Metterò a partito la chiusura, riservando la facoltà di parlare all'onorevole relatore.

**De Pazzi.** Chiedo di parlare.

**Crispi, ministro dell'interno.** È vero; avrei dovuto dire una parola all'onorevole De Pazzi,

Sono pronto a studiare la questione con'egli ha accennato; desidero anzi che la legge sullo stato degl'impiegati venga tosto alla discussione nella Camera e sia presto approvata. Si assicuri l'onorevole De Pazzi che, se fossimo meno stretti dal tempo, avrei già chiesto che essa fosse iscritta nell'ordine del giorno; ma l'onorevole De Pazzi e la Camera sanno che ora non si poteva pensare a ciò; essi sanno quanto lavoro si sia fatto in questi ultimi giorni, lavoro che fa onore a voi perchè avete mostrato non solo tolleranza, ma anche patriottismo, e ci avete aiutato in modo da dovervene esprimere la nostra riconoscenza in nome dell'Italia e del Re.

Stia quindi certo l'onorevole De Pazzi che la grave materia della quale si è occupato, sarà studiata colla maggior cura da me, e che al riaprirsi della Camera la legge per lo stato degl'impiegati sarà una delle prime che metteremo all'ordine del giorno.

**Chimirri.** Chiedo di parlare contro la chiusura.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Chimirri.** Avendo fatto una proposta, ne direi brevemente adesso le ragioni, non occupando la Camera che per dieci o quindici minuti, per non tornarvi sopra dopo.

**Presidente.** Onorevole Chimirri, la sua proposta è sull'articolo 7. Parlerà allora.

Metto a partito la chiusura riservando la facoltà di parlare al relatore.

(*La chiusura è approvata.*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Damiani, relatore.** Comprenderà la Camera che, dopo il discorso dell'onorevole ministro, ben poco rimane da dire in ordine alla legge che ci sta sotto gli occhi. Però siccome furono mossi alcuni appunti alla Commissione, io mi limiterò a spiegare quali furono i concetti che ci guidarono nell'esame di questa legge. Mi renderò conto anche della impazienza della Camera, che, dopo di avere udito l'onorevole ministro trattare così largamente la questione, è impaziente di venire ai voti. Prego però i miei colleghi di considerare la posizione in cui si trova chi deve parlare in nome della Commissione, soprattutto dopo la chiusa del discorso dell'onorevole ministro.

Avete udito come l'onorevole ministro, in presenza delle osservazioni che furono fatte all'articolo 7, e memore dei suoi convincimenti sulla materia delle incompatibilità, abbia creduto di rimettersene al voto della Camera. La Commissione invece fu unanime nel modificare la disposizione proposta dall'onorevole ministro, come voi avete

già visto dalla formula dell'articolo 7, limitando la facoltà del Governo, rispetto ai deputati, alla sola nomina de' prefetti.

È superfluo dirvi che questa è la legge che si intitola dai prefetti; e la Commissione fu guidata da questo solo concetto di mettere il ministro in condizione di provvedere ai servizi da esso dipendenti, ricorrendo anche alla Camera, per il caso in cui egli creda che la Camera stessa possa offrirgli persone idonee a reggere le provincie.

Ora non è il caso qui di dire quali possano essere i concetti individuali di ciascuno dei membri della Commissione. Sia stato per mandare innanzi la legge, sbarazzandola da ogni difficoltà, o sia stato perchè prevalessesse il concetto di andare adagio nella soppressione delle incompatibilità, certo è che la Commissione venne unanimemente nell'avviso di modificare l'ultimo articolo nel senso indicato.

Che se ciascuno di noi dovesse dire il proprio avviso su codesto tema, forse più d'uno seguirebbe l'onorevole ministro nelle considerazioni che egli ha svolte. Inquantochè, per chi ha l'onore di parlarvi, questo interdetto che pesa sui deputati è qualche cosa che ci offende; e ci offende non soltanto la proibizione, quanto l'improduttività obbligata a cui sono condannati i deputati, e che è veramente deplorabile dal punto di vista della democrazia e della giustizia.

Onorevoli colleghi, si è detto tanto che la legge del 1877 è una legge di sospetto: io potrei aggiungere che essa ci colpisce direttamente ed indirettamente: direttamente, nel senso che fa pesare sopra di noi permanente il sospetto; indirettamente, nel senso che è una diminuzione della sovranità elettorale. Ma in questo momento io devo pregarvi di accogliere l'articolo della Commissione. Verrà forse il momento, in cui potremo trovarci di accordo, nel restituire a ciascuno i diritti rispettivi: oggi, nell'interesse della legge, la Commissione crede d'insistere nel suo articolo 7. Alla Camera il determinare quello che essa crederà meglio.

**Presidente.** Dunque passiamo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. I prefetti del regno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere collocati di ufficio in aspettativa od a riposo per ragioni di servizio, indipendentemente dai motivi stabiliti dalle leggi 11 ottobre 1863, n. 1500, e 14 aprile 1864, n. 1731.

“ L'aspettativa per motivi di servizio non cederà la durata di un anno. ”

Innanzitutto, l'onorevole De Pazzi mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

**De Pazzi.** Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro dell'interno, lo ritiro.

**Presidente.** Su questo articolo primo vi sono parecchi oratori iscritti. Onorevole Cavalletto, ha facoltà di parlare.

**Cavalletto.** Brevi parole. Io son lieto di aver udito il discorso testè pronunciato dall'onorevole ministro dell'interno, che corrisponde perfettamente alle mie idee. Io non temo che il Governo si abbandoni ad arbitrii e ad abusi per le facoltà concessegli da questa legge. In un paese libero e parlamentare, com'è il nostro, l'abuso è sempre e non tardivamente represso da una benefica reazione. Io non sono molto tenero delle incompatibilità parlamentari, e particolarmente di quelle stabilite dall'articolo 7 della legge del maggio 1877, quindi approvo le disposizioni di questo disegno di legge, e particolarmente quella dell'articolo primo di cui adesso si tratta.

È necessario che sia provveduto ai diversi prefetti che presentemente trovansi in disponibilità od in aspettativa. È urgente che sia rinvigorita l'autorità e la giusta imparzialità dei prefetti, che io amo vigili e ligi custodi della legge. Non amo i prefetti deferenti all'autorità di persone influenti locali o di uomini politici. Essi debbono essere deferenti soltanto alla legge ed all'indirizzo del Governo che emana dalla nazione. Da questo disegno di legge io non temo nessun danno politico, anzi ne spero non pochi beneficii per la retta amministrazione dello Stato.

**Presidente.** L'onorevole Bonfadini è presente? *(Non è presente).*

Non essendo presente l'onorevole Bonfadini, ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

**Nocito.** Debbo dir poche parole. Io credo che il punto un po' debole di questo disegno di legge, sia proprio in quella osservazione che faceva l'onorevole Bonghi: vale a dire che è un disegno di legge eccezionale in quanto deroga alla legge sulle aspettative e sulle disponibilità. Ma a questa obiezione ha risposto l'onorevole Crispi, dimostrando che i precedenti di queste deroghe si trovano già nella legge stessa per le aspettative e per le disponibilità, e citando all'uopo l'articolo 8 della legge sulle pensioni. Io mi permetto di aggiungere che avrebbe potuto citare anche l'articolo 9 dove è precisamente detto “che il servizio prestato dai macchinisti, dai guardafreni, e guardatender delle strade ferrate sarà aumentato di due quinti. ”

Evidentemente, adunque, la legge, quando si tratta di impiegati che sono in maggior pericolo

e che prestano servizio più faticoso, ha adottato criteri più benigni per l'aspettativa, la disponibilità, e per le pensioni. E tutti sanno che i prefetti possono appunto essere ascritti a questa categoria di funzionari che più facilmente si consumano con l'uso, perchè la politica (*Oh! oh!*) rovina, e si veggono sui banchi della Camera deputati che sono la dimostrazione di questo concetto. Credo quindi che questo disegno di legge sia conforme ai precedenti stabiliti nella legge generale.

Oggi noi abbiamo un istituto (*Oh! oh!*) il quale è assolutamente esaurito: vale a dire l'istituto dei prefetti a disposizione i quali prendono tutto lo stipendio e non prestano servizio. Questo istituto non trova nessuna giustificazione nella legge generale. E per conseguenza l'articolo primo di questa risponde completamente ai principii di giustizia, ed alle disposizioni in quella contenute.

**Presidente.** Non essendovi altro oratore iscritto, e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 1° che ho già letto.

Chi lo approva si alzi.

(*È approvato*).

“ Art. 2. Ai prefetti collocati in aspettativa per ragioni di servizio, è concesso un assegno annuo non maggiore di due terzi, nè minore della metà dello stipendio se conterranno dieci o più anni di servizio, e non maggiore della metà nè minore di un terzo se conterranno meno di dieci anni. ”

A quest'articolo l'onorevole Bonfadini avea proposto un emendamento per effetto del quale invece di dire: *è concesso un assegno annuo* si dovrebbe dire: *è concesso un assegno proporzionale*.

La Commissione accetta quest'emendamento?

**Damiani, relatore.** La Commissione si rimette al ministro.

**Crispi, ministro dell'interno.** Il Ministero non l'accetta.

**Presidente.** Sebbene l'onorevole Bonfadini non sia presente, pure essendo il suo emendamento stato depositato al banco della Presidenza, è necessario che io lo ponga a partito.

Domando se sia appoggiato.

(*Non è appoggiato*).

Allora pongo a partito l'articolo 2° come l'ho letto. Chi lo approva si alzi.

(*È approvato*).

“ Art. 3. Scaduto il termine dell'aspettativa per ragioni di servizio senza che i prefetti siano

stati richiamati in servizio o collocati a riposo saranno collocati in disponibilità col trattamento stabilito dalla legge 11 ottobre 1863, n. 1500.

“ Il tempo passato in aspettativa per motivi di servizio è valutato per intero agli effetti della pensione di riposo. ”

(*È approvato*).

“ Art. 4. Dopo cinque e non oltre dieci anni di servizio prestato nella qualità di prefetto, od anche promiscuamente in altri uffici precedenti verrà accordata per una sola volta una indennità corrispondente allo stipendio dovuto nell'ultimo anno di servizio al netto di ogni ritenuta. ”

**Damiani, relatore.** Per maggior chiarezza nella dizione è utile aggiungere dopo le parole: *verrà accordata*, le parole: *ai prefetti*.

**Presidente.** Rileggo dunque l'articolo così modificato:

“ Dopo cinque e non oltre dieci anni di servizio prestato nella qualità di prefetto, od anche promiscuamente in altri uffici precedenti verrà accordata ai prefetti per una sola volta una indennità corrispondente allo stipendio dovuto nell'ultimo anno di servizio al netto di ogni ritenuta. ”

Chi lo approva si alzi.

(*È approvato*).

“ Art. 5. Oltrepasati i dieci anni di servizio, come è detto nell'articolo precedente, i prefetti acquistano titolo a conseguire pensione che sarà liquidata ai termini degli articoli 14 e 17 della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

“ Il tempo utile prestato nella qualità di prefetto, sarà agli effetti della pensione aumentato del terzo, quando sono collocati a riposo d'ufficio, purchè non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio.

“ Rimangono ferme le disposizioni della legge del 14 aprile 1864, n. 1731 per il computo degli anni utili a conseguire la pensione, quando il collocamento a riposo avvenga in seguito a domanda del prefetto. ”

A questo articolo avea presentato un emendamento l'onorevole Bonfadini. Egli vorrebbe fossero soppresses le parole: *“ purchè non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio. ”*

**Damiani, relatore.** Sempre per la chiarezza maggiore della dizione proporrei che dopo le parole *“ 25 anni di servizio ”* fossero aggiunte le parole *“ e coll'aggiunta del terzo non si eccedano i venticinque anni di tempo utile per la pensione. ”*

**Crispi, ministro dell'interno.** Lo scopo è di di-

stinguere fra coloro che hanno i 25 anni e coloro che non li hanno, affinchè con l'aumento non si dia un miglioramento superiore ai 25 anni. Perciò abbiamo, d'accordo colla Commissione, al penultimo paragrafo messa l'aggiunta ora enunciata dall'onorevole relatore.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

**Branca.** Io voleva parlare appunto per proporre l'aggiunta che hanno ora proposta il ministro e la Commissione. Quindi non ho altro da dire.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

**Nocito.** Non so se l'onorevole ministro sarebbe disposto ad aggiungere all'ultimo comma dove dice: "rimangono ferme le disposizioni, ecc." le parole: *e tutte le altre relative a pensioni*. Perché la legge del 1864 è la legge organica; ma vi sono poi tutte le altre leggi speciali, per individui che dalla carriera militare sono venuti alla carriera civile e viceversa, che hanno fatto campagne, e via. E quindi sarebbe opportuno di completare l'articolo aggiungendo queste parole.

**Crispi, ministro dell'interno.** Accetto questo emendamento dell'onorevole Nocito.

**Presidente.** La Commissione ed il ministro accettano l'emendamento Bonfadini?

**Crispi, ministro dell'interno.** Lo respingiamo e ne dico la semplicissima ragione. Mi dispiace che l'onorevole Bonfadini non sia presente nell'Aula. Se si togliessero le parole, "purchè non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio", noi faremmo una posizione troppo vantaggiosa ai prefetti con grandissimo danno delle finanze, (*Benissimo!*) il beneficio dell'aumento venendo ad essere accordato anche a quelli che hanno sorpassato i venticinque anni di servizio. Vede dunque la Camera come questo emendamento non sarebbe opportuno.

**Presidente.** Non essendo presente l'onorevole Bonfadini, è inutile che io interPELLI la Camera intorno al suo emendamento che non è accettato dal Ministero e dalla Commissione.

Pongo a partito l'articolo 5 colle due aggiunte proposte dalla Commissione e dall'onorevole Nocito.

" Art. 5. Oltrepassati i dieci anni di servizio come è detto nell'articolo precedente, i prefetti acquistano titolo a conseguire pensione che sarà liquidata ai termini degli articoli 14 e 17 della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

" Il tempo utile prestato nella qualità di prefetto, sarà agli effetti della pensione aumentato del terzo quando sono collocati a riposo d'ufficio,

purchè non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio, e coll'aggiunta del terzo non si eccedano i venticinque anni di tempo utile per la pensione.

" Rimangono ferme le disposizioni della legge del 14 aprile 1864 e tutte le altre relative a pensioni, per il computo degli anni utili a conseguire la pensione, quando il collocamento a riposo avvenga in seguito a domanda del prefetto. "

Chi approva l'articolo così modificato, voglia alzarsi.

(*È approvato*).

" Art. 6. Ai prefetti che attualmente si trovano in aspettativa per motivi di salute, sarà, a decorrere dal giorno primo del mese successivo alla data della promulgazione della presente legge, regolato l'assegno di aspettativa in conformità dell'articolo 2. "

(*È approvato*).

" Art. 7. L'articolo 7 della legge 13 maggio 1877, n. 3830 cesserà di essere applicabile nelle nomine dei prefetti. "

A questo articolo sono fatte diverse proposte. Anzi tutto l'onorevole Bonghi propone che sia sostituito a questo l'articolo proposto nel progetto Ministeriale. Poi l'onorevole Chimirri propone questa dizione:

" La presente legge avrà vigore fino a tutto dicembre 1888.

" In questo tempo il Governo del Re presenterà un disegno di legge per la riorganizzazione delle amministrazioni provinciali. "

Veramente quest'articolo sarebbe piuttosto aggiuntivo.

(*Vari deputati chiedono di parlare*).

Procediamo per ordine. Sono molti gli oratori iscritti a questo articolo.

È presente l'onorevole Bonfadini?

(*Non è presente*).

L'onorevole Mosca è presente?

(*Non è presente*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini.

**Martini Ferdinando.** Vorrei domandare un semplice schiarimento. Io preferisco a quello della Commissione l'articolo proposto dal Ministero. E se la Commissione non avesse insistito perchè la Camera votasse l'articolo proposto da lei che li-

mita fra i deputati la scelta dei prefetti, io non avrei avuto nulla da dire. Soltanto vorrei uno schiarimento. L'articolo 7 della legge sulle incompatibilità autorizza il Governo a dare ai deputati missioni all'estero. Io non credo che vi sia stata mai occasione di stabilire una giurisprudenza intorno a questo argomento. La missione, nel nostro linguaggio amministrativo, ha un significato temporaneo; mentre invece nel linguaggio diplomatico ha un significato di stabilità. Io vorrei, dunque, sapere quali sieno le interpretazioni da darsi. Poichè se si trattasse di ufficio stabile, io non avrei nulla da proporre; mentre se con l'articolo 7 della legge del 1877 non si è inteso altro che di dar facoltà al Governo di incaricare temporaneamente deputati di missioni diplomatiche, io farei un'aggiunta per estendere anche alla nomina ad uffici diplomatici quella stessa facoltà che si accorda con la presente legge, anche secondo il parere della Commissione, per la nomina dei prefetti.

E ne dico il perchè. Si tratta di uffici di altissima responsabilità, per i quali mi pare che si debba lasciare un po' di larga mano al Governo, e per i quali mi pare che non vi possano essere mai quei sospetti a cui alludeva l'onorevole ministro dell'interno.

S'intende però che queste mie osservazioni troveranno la loro ragione di essere, qualora non fosse approvato l'articolo del progetto ministeriale, come propone l'onorevole Bonghi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

**Bonghi.** Io non ho nulla da aggiungere alle ragioni da me addotte nel mio discorso dell'altro giorno, ed alle ragioni aggiunte dal ministro nel suo discorso d'oggi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

**Nocito.** Ho chiesto di parlare per un appello al regolamento. Ho visto che l'onorevole Bonghi ha ripreso l'articolo del Ministero come un emendamento all'articolo della Commissione. Evidentemente, una volta che il ministro non ha ripreso il suo articolo, non ha fatto ammenda della sua proposta, non ha accettato la correzione della Commissione, ma ha lasciato alla Camera di decidere fra il progetto suo e quello della Commissione stessa, non è il caso di riprendere l'articolo del ministro come un emendamento all'articolo della Commissione.

**Presidente.** Onorevole Nocito, davvero mi pare strano che Ella, da tanti anni membro del Parlamento, non sappia che quando il Governo ha

accettato che la discussione si apra sul progetto della Commissione, questo è il testo della discussione.

**Nocito.** Scusi, io non voglio fare una questione di procedura parlamentare, ma il ministro non è stato interpellato se la discussione doveva farsi sul suo disegno di legge o su quello della Commissione.

**Presidente.** È stato interpellato fin dall'altra seduta.

**Nocito.** Del resto è questione di forma; e non occorre insistere.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

**Di San Donato.** Sarò brevissimo. Io voto molto volentieri questo disegno di legge; ma lo voterei con maggior piacere se si accettasse lo emendamento dell'onorevole Bonghi. Felicitò il ministro d'aver cominciato a restituire i diritti civili ai deputati del Parlamento italiano; perchè l'ostracismo che ad essi è venuto dalle varie leggi da noi votate, fa sì che, per essere deputato al Parlamento, bisogna rinunciare ad ogni ambizione amministrativa, ad ogni ambizione di maggior bene pel paese. Io non voglio dilungarmi.

Riconosco che la legge del 1877 fu forse necessaria per ovviare a certi inconvenienti che è bene di non ricordare in questa Camera, specialmente dinanzi ai giovani deputati.

Ma oggi io accetto l'articolo presentato dal Governo e mi associo perfettamente alla proposta dell'onorevole Bonghi. E non dico altro.

Io desidererei che l'onorevole ministro dell'interno, il quale poco fa parlava di tutte le incompatibilità parlamentari, venisse, alla riapertura della sessione, a presentare alla Camera un disegno di legge, atto a riparare certi curiosi sospetti e certe ingiustizie verso i deputati.

**De Renzis.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

**Chimirri.** La proposta dell'onorevole Bonghi, alla quale dichiarò di aderire l'onorevole Di San Donato, e le cose dette dall'onorevole ministro dell'interno nel suo elevato discorso, provano la opportunità dell'articolo aggiuntivo, che fu letto testè dal nostro presidente.

Si tolgano pure le incompatibilità e si provveda nel miglior modo possibile all'esigenze del servizio, ma si determinino con apposita legge norme e condizioni per la nomina ed efficaci garanzie per l'esercizio di una funzione tanto delicata ed importante, com'è quella dei prefetti.

L'onorevole ministro ci ha fatto balenare la

speranza di una riforma amministrativa locale, quale io da più tempo vagheggio, e che tutti invocano come un supremo bisogno per mettere di accordo l'amministrazione con la forma del nostro politico reggimento.

Se questo è il suo pensiero è bene che al presente disegno di legge si dia valore di provvedimento transitorio, aspettando ch'egli possa tradurre in atto la più vasta riforma, che ci promette.

Le dichiarazioni dell'onorevole ministro, togliendo alle sue proposte ogni carattere politico, hanno opportunamente ricondotta la questione nei suoi veri termini.

Nessuno infatti potrebbe sospettare che un provvedimento di questa natura, messo innanzi da lui, possa avere altro movente che non sia la necessità del pubblico servizio. Ma appunto perchè si tratta di un provvedimento relativo all'amministrazione delle provincie, la quale a giudizio dell'onorevole ministro è viziosa e vuol essere riformata, io ritorno al primo concetto della Commissione, che dava a questa legge un carattere temporaneo.

Se l'onorevole ministro per un sentimento di delicatezza, del quale bisogna tenergli conto, ha rifiutato l'offerta; la Camera, che non è vincolata da simili riguardi, può e deve aderirvi per ragioni d'ordine superiore.

L'onorevole ministro dell'interno ricordò con rapida parola, come sorse e funziona in Inghilterra il Governo di Gabinetto, che tenne dietro ad una serie di Ministeri, spesso imposti alla maggioranza della Camera de' Comuni, in tempi, che non furono certo i migliori della storia inglese.

Con quel ricordo l'onorevole ministro ha voluto richiamare alla nostra mente ciò, che costituisce la saldezza e la prosperità delle istituzioni inglesi, delle quali noi abbiamo copiato soltanto le linee esterne, trascurando gli organismi locali, che sono l'impalcatura e le fondamenta di quel meraviglioso edificio.

Se il Governo di Gabinetto in Inghilterra non degenerò, come sul continente, e non produsse quel complesso di mali, che suole appellarsi *parlamentarismo*, ciò provenne dacchè in quel paese il governo giuridico aveva già messe salde radici prima che sorgesse l'onnipotenza parlamentare, assicurando le amministrazioni contro l'abuso dei partiti.

Noi, invece, come notò l'onorevole ministro, abbiamo accettato un tipo di amministrazione locale stereotipata sul modello franco-belga, un tipo di amministrazione conveniente ad un Go-

verno soldatesco ed accentratore, come quello del primo impero, ma disadatto a un paese retto a forme statutarie.

Di qui procede quella stridente dissonanza, che si manifesta nella nostra vita sociale per il manifesto conflitto tra i nostri ordinamenti politici copiati dall'Inghilterra, e gli ordinamenti amministrativi imitati dalla Francia, il quale vuole essere opportunamente temperato e composto compenetrando il Governo con la società.

Ed il punto, in cui questa compenetrazione può opportunamente operarsi è l'organismo delle amministrazioni locali.

Quivi la catena burocratica, destinata a diffondere e tener viva in tutte le parti dello Stato l'azione del potere centrale, deve essere interrotta ed integrata con le funzioni onorifiche.

È questo il fondamento del *selfgovernment* inglese, e della riforma amministrativa tedesca del 1872, completata nel 1876.

Una riforma di questa natura è opera degna dello ingegno e della energia dell'onorevole ministro dell'interno.

Egli intende, meglio di ogni altro, che, per far rivivere presso di noi le buone tradizioni municipali, interrotte o spente dalla rivoluzione francese; per coordinare gli organismi amministrativi attuali alle funzioni dello Stato parlamentare a tipo inglese, è mestieri di ravvivare il sentimento della vita locale, ricostituendo le autonomie delle provincie e dei comuni sul fecondo principio dell'esercizio autonomo ed onorifico delle funzioni governative.

Per la qualcosa se insisto a dar carattere di provvisorietà a questa legge, non è già per darle aspetto di provvedimento eccezionale, ma perchè mi tarda di veder compiuta quella più ampia e vasta riforma, che l'onorevole ministro ha in mente di fare.

Ebbene, onorevole ministro, se io non ho male indovinato le sue intenzioni, non indugi a tradurla ad effetto.

La riforma amministrativa prussiana, della quale ho parlato dianzi fu iniziata e condotta a termine dal principe di Bismarck, e fu questo nuovo titolo di benemerita e di lode per quel sommo, che rese grande e gloriosa la patria tedesca.

Onorevole Crispi, a Lei, che ha tanto operato per l'acquisto delle libertà politiche, io auguro la fortuna di consolidarle con le libertà civili, scavezzando la politica dall'amministrazione e riconducendo il Governo parlamentare all'ideale dello Stato di dritto.

È questo, se non erro, è il suo concetto: nè potrebbe essere altro, avvegnachè fin da quando fu abolito in Italia il contenzioso amministrativo, Ella deplorò che si lasciasse all'arbitrio degli agenti del potere esecutivo la soluzione di questioni importantissime e il provvedere su gravissimi interessi, per i quali ai cittadini veniva meno il giudice e l'azione.

Le sue parole di oggi riconfermano e rincalzano quel suo antico e tenacissimo pensiero; e se questo disegno di legge, che sulle prime mi aveva fatto sgradevole impressione, non è che un provvedimento inteso a preparare il terreno all'accennata riforma, io non trovo più ragione di oppormi, tanto più se verrà accettata la mia proposta, che dopo tutto non ha altro scopo se non quello di imprimergli esplicitamente quel carattere di provvisoria, che implicitamente gli attribuiscono le parole del ministro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

**Marcora.** L'onorevole ministro dell'interno, dopo di aver esposto le ragioni per le quali egli, fedele alle sue vecchie convinzioni, ritiene necessario una radicale riforma della legge sulle incompatibilità parlamentari, ha rimesso alla Camera il decidere sull'accettazione dell'articolo 7 come egli l'aveva proposto, e cioè sull'abolizione incondizionata dei due primi capoversi dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1877.

Ma, se non ho frainteso il suo pensiero, non ha, per ragioni facili ad immaginarsi da chicchessia, annesso a tale sua proposta una speciale importanza.

E, infatti, come la Camera deve ricordare, se l'onorevole ministro dell'interno, in ciò d'accordo coi veggenti di ogni partito, ha sempre sostenuto che la legge sulle incompatibilità è imperfetta ed è ispirata a criteri di sospetto, ha però del pari sempre riconosciuto la necessità imprescindibile di accompagnare la riforma di essa, o se vuolsi, anche la sua abolizione colla soluzione di tutte le questioni che si collegano alla libertà di scelta da parte degli elettori e alla dignità dell'ufficio legislativo, e in particolare con quella dell'indennità, e, comunque, colle cautele atte a mantenere integre le riserve di altissima convenienza e di altissima delicatezza che hanno ispirato le disposizioni che colla proposta sua verrebbero abolite.

Ora, se io ho fedelmente interpretato le intenzioni dell'onorevole ministro, o, ad ogni modo, se le mie parole possono avere presso di lui favorevole ascolto, vorrei che egli si tenesse pago

di un voto della Camera, per il quale si prendesse atto del suo impegno di presentare nella prossima sessione una legge di riforma completa, e non permettere che quasi di straforo si tocchi a materia tanto delicata, con pericolo di suscitare anche fuori di qui gravi sospetti che non potrebbero non ferire, in certi casi, il decoro stesso dell'Assemblea.

Ed io presento quindi il seguente ordine del giorno:

“ La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro dell'interno, passa alla votazione dell'articolo come fu proposto dalla Commissione. „

**Presidente.** L'onorevole De Renzis ha facoltà di parlare.

**De Renzis.** Intendo di fare una semplice osservazione.

L'onorevole Martini diceva cosa giustissima chiedendo l'interpretazione di quest'articolo di legge sulle incompatibilità parlamentari.

Solamente io non so a chi egli possa chiedere questa interpretazione.

Io non credo che la Camera abbia il compito di interpretare una legge così delicata.

Nè il ministro dell'interno, nell'assenza del ministro degli affari esteri, per quanto autorevolissimo nella Camera e rappresentante del gabinetto medesimo, può arrischiare una definizione molto limitata di una legge la quale si presta invece ad una interpretazione così larga.

Per conseguenza io pregherei la Commissione e l'onorevole ministro dell'interno di non dare una risposta così sollecita come è desiderata dall'onorevole Martini e di studiare la questione se veramente ha bisogno di una risposta. (*Conversazioni*).

Ad ogni modo la sola maniera per uscire dalla situazione delicata in cui ci troviamo, sarà quella di votare l'articolo del Ministero, secondo la proposta dell'onorevole Bonghi e di altri deputati di questa Camera.

**Presidente.** L'onorevole Di San Donato ha facoltà di parlare.

**Di San Donato.** Tutto quello che diceva poc'anzi l'onorevole Marcora è esatto; però egli dovrebbe avere la pazienza di aspettare che siano ripresi i lavori della Camera; e allora vedrà che le idee, da lui ricordate, sono nell'animo dell'onorevole ministro dell'interno.

Io ho chiesto di parlare, perchè, avendo sottoscritto la proposta dell'onorevole Bonghi, vorrei

nvitare la Commissione a non insistere nella sua proposta.

Mi perdoni la Commissione, ma, con tutto il rispetto che io le professo, a me e a molti miei amici pare che essa abbia rimpicciolita la questione. Il disegno di legge non aveva che un carattere amministrativo, ora gli è stato dato un carattere politico. (*No! no!*).

E quello che è più doloroso, permettano che lo dica, è che si farebbe della Camera, approvando l'articolo come è proposto dalla Commissione, l'alunnato alle prefetture del regno d'Italia. (*Oh! oh!*).

È patriottico questo?

Io me ne appello alla Camera. Per queste ragioni prego la Camera di approvare la proposta dell'onorevole Bonghi.

**Presidente.** L'onorevole Martini Ferdinando ha facoltà di parlare.

**Martini Ferdinando.** Rinunzio molto volentieri alle spiegazioni chieste; ma quello, che l'onorevole De Renzis dice, mi pare strano. Ma come; esiste una legge da 10 anni, ed io non ho diritto di domandare al Governo come l'abbia applicata e in che maniera l'applicherebbe? e ciò, si noti, non lo domando a questo o quel ministro, ma precisamente al ministro dell'interno, perchè la legge del 1877 fu presentata alla Camera dal ministro dell'interno, come pure l'attuale disegno di legge fu presentato dal ministro dell'interno.

Ad ogni modo, ripeto, rinunzio alle spiegazioni, ma mi pare che quando una legge esiste da 10 anni, non sia domandar troppo se si chiede quale sia l'interpretazione legale, quale sia la giurisprudenza che si è svolta rispetto a questa disposizione di legge.

*Voci.* Chiusura! chiusura!

**Presidente.** Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata.*)

Essendo appoggiata, la pongo a partito.

Coloro che sono d'avviso di chiudere la discussione si alzano.

(*La chiusura è approvata.*)

Onorevole relatore, dichiaro se la Commissione mantenga o no il suo articolo.

**Damiani, relatore.** Prima di tutto mi permetta, onorevole presidente; siccome l'onorevole Di San Donato con la abituale sua franchezza ha voluto dire che con la disposizione proposta dalla Commissione, si abbia mirato a fare della Camera un alunnato di prefetti, io ricordo ancora ciò che pre-

cedentemente ho dovuto dire in nome della Commissione stessa.

La Commissione non mirava certo a stabilire una posizione di privilegio per una classe di funzionari, ma solo si preoccupava dell'interesse della legge.

La legge mirava di provvedere al migliore andamento dei servizi nelle prefetture del regno. Credè la Commissione (mi giovo della parola dell'onorevole Marcora) di non far entrare di straforo provvedimenti che potessero esigere una larga discussione alla Camera e che avrebbero trovato la base di una discussione larga in altra epoca. Tanto più (bisogna dir tutto) che la Commissione udì dall'onorevole ministro, che egli si proponeva di presentare un disegno di legge sul tema delle incompatibilità parlamentari.

Non è che la Commissione si trovasse interamente d'accordo a stabilire pei soli prefetti questa specie di privilegio. Tutt'altro. L'ho detto prima, anzi incominciando da me che ho l'onore di parlarvi, posso solennemente dichiarare, che sono avverso ad ogni sorta d'incompatibilità, e che nulla desidero di meglio del momento in cui si tolgano i deputati da questa posizione umiliante in cui si trovano. (*Rumori, interruzioni.*)

**Presidente.** Ma, onorevole relatore, dichiaro se la Commissione mantenga o no il suo articolo.

**Damiani, relatore.** Non ho orecchi per sentire molte persone ad un tempo. Chi vuole farsi sentire parli solo.

**Presidente.** Onorevole Damiani, non rientri nella discussione.

**Damiani, relatore.** Senta, onorevole presidente, la posizione in cui si trova la Commissione è molto delicata, e noi siamo in cinque qui, mentre dovremmo essere in nove. La Commissione fu unanime, lo dissi prima, nell'adottare l'articolo 7, e lo ripeto. Quale si sia l'opinione personale dei vari membri della Commissione nulla interessa, la Commissione credè unanimemente di adottare l'articolo 7, che limita ai prefetti le facoltà concesse dal Ministero, ed insiste nella sua proposta.

**Presidente.** Prego la Camera di prestare attenzione.

Il Governo proponeva questo articolo 7.

“ I primi due paragrafi dell'articolo 7 della legge 15 maggio 1877, n. 3830 sono abrogati. ”

La Commissione ha sostituito quest'altro articolo:

“ Art. 7. L'articolo 7 della legge 15 maggio

1877, n. 3830 cesserà di essere applicabile nelle nomine dei prefetti. »

La Camera comprende la parte limitativa dell'ordine del giorno della Commissione.

L'onorevole Bonghi propone come emendamento l'articolo ministeriale.

Ora è inutile esaminare se il Governo abbia, o no, mantenuto il proprio articolo: del resto, rimettendosi alla Camera, esso non ha fatta opposizione all'articolo della Commissione. Epperò l'onorevole Bonghi aveva facoltà di presentare, come emendamento, l'articolo del Ministero.

L'onorevole Marcora invece presenta quest'ordine del giorno:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero, passa alla votazione dell'articolo come fu proposto dalla Commissione. »

Ma prima di porre a partito quest'ordine del giorno, conviene che la Camera abbia respinto l'emendamento Bonghi. (*Movimenti*).

Quando la Camera deliberasse di respingere l'articolo ministeriale, ossia l'emendamento Bonghi, allora porrò a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Marcora. (*Commenti*).

**Marcora.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Damiani, relatore.** Chiedo di parlare.

**Lazzaro.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Scusino, parleranno uno alla volta. Parli, onorevole Marcora.

**Marcora.** Io mi rimetto a quanto Ella dice, onorevole presidente, ma osservo solo che il mio ordine del giorno avrebbe un carattere più estensivo; perchè io accettando le dichiarazioni dell'onorevole ministro e l'articolo proposto dalla Commissione lascio impregiudicata la grave questione contenuta nella proposta Bonghi.

**Presidente.** Scusi, onorevole Marcora; se io metto prima a partito il suo ordine del giorno, si pregiudica la questione dell'emendamento. Perchè può avvenire che alcuno voti contro l'articolo del Ministero, e, quando questo sia respinto, prenda atto delle dichiarazioni del Governo e voti l'articolo della Commissione. Ripeto dunque che, mettendo prima a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Marcora, si pregiudica l'emendamento.

*Voti dal banco della Commissione.* Sì, sì.

**Presidente.** L'onorevole Lazzaro ha chiesto di parlare.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti! (*Vivissimi segni d'impazienza*).

**Presidente.** Ora ci sono due proposte aggiuntive che rileggo; una è dell'onorevole Chimirri così concepita:

« La presente legge avrà vigore fino a tutto dicembre 1888. In questo termine il Governo del Re presenterà una legge per il riordinamento delle amministrazioni provinciali. » (*Rumori e conversazioni*).

L'altra proposta aggiuntiva è dell'onorevole Bonfadini, il quale non essendo presente, sembra non insistervi. Sarebbe la seguente:

« Ai prefetti, nominati per virtù dell'articolo 7, dopo la promulgazione di questa legge non saranno applicabili gli articoli 3 e 5 della legge stessa. »

Governo e Commissione accettano queste proposte?

**Crispi, ministro dell'interno.** Non le accettiamo.

**Damiani, relatore.** È impossibile, non le accettiamo!

**Presidente.** Onorevole Chimirri, insiste nella sua proposta?

**Chimirri.** Dal momento che Governo e Commissione non l'accettano, mi contento di prendere atto delle dichiarazioni del ministro e la ritiro.

**Presidente.** Sta bene. L'onorevole Bonfadini non essendo presente deve ritenersi che non insista nella sua proposta.

Metto dunque a partito l'emendamento degli onorevoli Bonghi e Di San Donato che consiste nel sostituire l'articolo ministeriale a quello proposto dalla Commissione e che rileggo:

« Art. 7. I primi due paragrafi dell'articolo 7 della legge 15 maggio 1877, n. 3830 sono abrogati. »

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova l'emendamento Bonghi e Di San Donato è ammesso*).

Procederemo nella seduta pomeridiana d'oggi alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

### Annunzio di una domanda d'interrogazione.

**Presidente.** L'onorevole Bonghi ha presentata la seguente domanda d'interrogazione diretta all'onorevole ministro delle finanze:

« Il sottoscritto intende interrogare il ministro delle finanze circa l'onere delle pensioni spettanti ai professori delle Università di cui è accresciuto lo stipendio col concorso degli enti locali. (*Rumori e conversazioni*).

Facciano silenzio, onorevoli colleghi, li prego.

L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare.

**Bonghi.** Mi permetta l'onorevole ministro delle finanze poche parole.

Io ho voluto che si leggesse questa interrogazione onde apparisse dal processo verbale, e perchè il ministro delle finanze pensasse a far sì che la pensione fosse estesa anche ai professori dei ginnasi e licei provinciali convertiti in governativi.

Se il ministro delle finanze non crede rispondere ora a questa interrogazione, a me basta che resti inserita nel processo verbale ed il ministro ne tenga conto, se lo crede, nella compilazione del bilancio.

**Magliani, ministro delle finanze.** Io sono agli ordini della Camera, ma se l'onorevole Bonghi crede di rimandare lo svolgimento della sua interrogazione ad altra seduta, tanto meglio.

**Presidente.** Sta bene, stabiliremo più tardi lo svolgimento di questa interrogazione.

La seduta termina alle 12,15.

---

**PROF. AVV. LUIGI RAVANI**

*Capo dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1887. — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno).

